

Perché CRe-Action

Art.9 della Costituzione della Repubblica Italiana: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"

Da tempo siamo convinti che i servizi culturali siano servizi essenziali di cittadinanza, fondati sull'art.9 della Costituzione. Purtroppo, però, fino ad ora non è così, potremmo dire, né di diritto, né di fatto. Nessuno ha infatti stabilito per la cultura, come invece previsto dall'art. 117 della Costituzione, la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".

La conseguenza è che i servizi culturali sono, di fatto, trattati come non essenziali e sacrificabili, soprattutto di fronte ai vincoli sempre più stringenti sulla finanza pubblica e, in particolare, sulla spesa dei Comuni.

A riprova di questo, basta ricordare che la strategia (e PO Nazionale) di intervento Aree Interne per la programmazione 2014-2020, che si fonda sul riconoscimento delle disuguaglianze di accesso ai servizi essenziali, considera come tali solo istruzione, salute e mobilità. La cultura non ne fa parte.

Da sottolineare che i livelli essenziali si pongono su un punto più avanzato di tutela e protezione di quanto siano i livelli minimi, avendo l'obiettivo di assicurare un livello delle prestazioni, sia quantitative che qualitative, in grado di fornire la piena fruizione di diritti costituzionalmente garantiti.

Purtroppo, i dati diffusi annualmente dall'ISTAT e il rapporto OCSE sulle competenze e le abilità degli adulti in Italia testimoniano in maniera incontrovertibile e drammatica che le differenze di accesso ai servizi culturali si traducono in esclusione sociale, pervasiva, radicata e crescente.

Con il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146 è stata modificata la legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali: 1. All'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo le parole: "di vigilanza sui beni culturali" sono aggiunte le seguenti: "l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, (comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".)¹.

Come si ricorderà, l'episodio scatenante, in risposta al quale il Governo ha ritenuto di intervenire con urgenza, riguardava l'impossibilità dei turisti di accedere al Colosseo in occasione di una assemblea sindacale del personale. Tradotto in termini semplici, l'intervento è volto ad assicurare ai turisti il godimento di un servizio essenziale, cioè l'accesso ai luoghi della cultura.

Se, da una parte, si può lamentare che il D.L. "Colosseo" sia il risultato di una visione, purtroppo diffusa e radicata, che identifica nei turisti i beneficiari esclusivi e naturali dei servizi culturali, dall'altra, a nostro avviso, è importante cogliere l'opportunità che esso rappresenta, forzarne il significato e ampliarne la portata, fino a costruire, attraverso un processo partecipativo e di dialogo fra cittadini e istituzioni e fra istituzioni competenti, una definizione condivisa di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi culturali, tenendo conto dell'apporto di soggetti privati che agiscono in questo ambito mettendo in atto il principio della sussidiarietà.

¹ Per il Codice dei Beni culturali, "sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali".